



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 15.10.2020

Info/147/COVID-19/Le misure del DPCM 13 ottobre 2020 per la collettività e per le imprese

<p style="text-align: center;">COVID-19 LE MISURE DEL DPCM 13 OTTOBRE 2020 PER LA COLLETTIVITA' E IMPRESE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA</p>
--

Come è noto **il Dpcm del 13 ottobre 2020** contiene nuove e importanti **misure di contrasto e contenimento dell'emergenza Covid-19** per la comunità e per le imprese. **Le misure in vigore si applicheranno fino al 13 novembre 2020.**

MASCHERINE

A primo articolo del Dpcm si stabilisce che “è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale **di avere sempre con sé» la mascherina**, nonché obbligo di indossarla nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, **salvi in ogni caso i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali**, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”. Dall'obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre “fortemente raccomandato” l'utilizzo dei dispositivi “anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.

LAVORO

A seguito del comunicato stampa del Governo su <http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-66/15350> in occasione della **proroga fino al 31 gennaio 2021 dello stato d'emergenza** dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS), questo Dpcm ha ribadito che, **sull'intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti dei protocolli di sicurezza anticontagio nazionali** (quali quello generale, dell'edilizia del trasporto e della logistica)

In ordine alle attività professionali **il governo “raccomanda” che “siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”** e che siano “incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”.

SPOSTAMENTI

Di particolare interesse le disposizioni che regolano **gli spostamenti da e per l'estero** per i quali il Dpcm ha aggiornato la disciplina per gli ingressi in Italia.

Va evidenziato che **fanno eccezione** a queste nuove regole sugli spostamenti gli equipaggi dei mezzi di trasporto e **il personale viaggiante e coloro che entrano per motivi di lavoro i cui settori sono regolati da speciali protocolli di sicurezza** (tra i quali il trasporto e la logistica) ai quali è consentito l'ingresso e il transito in Italia senza obbligo di tampone, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Per tutto il resto sulla regolamentazione degli spostamenti **si fa riferimento all'InfoANITA allegata e alla Nota di approfondimento redatta da Confindustria Macratta.**

FESTE FIERE E CONGRESSI

sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Nelle abitazioni private è «comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi» in numero «superiore a 6». Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi.

RISTORAZIONE e BAR

Una stretta è prevista per bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie. «Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24.00 con servizio al tavolo e sino alle 21.00 in assenza di servizio al tavolo». Resta consentita la «ristorazione con consegna a domicilio» e la «ristorazione con asporto» ma «con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21.00».

CINEMA E SPETTACOLI

Rimane per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all'aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l'altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implicino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.

STADI

Alle competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, «con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori» all'aperto e 200 al chiuso. Va sempre garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome

SPORT

Le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale Sono vietate tutte. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge nella bozza del dpcm, “da parte delle società professionistiche e – a livello sia agonistico che di base – dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

Il testo del DPCM sul link:

<http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-66/15350>